

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 229/2015
del 25 settembre 2015
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2017/536]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) ⁽¹⁾, rettificata dalla GU L 158 del 19.6.2012, pag. 25.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/115/UE della Commissione, del 10 febbraio 2012, recante norme concernenti i piani nazionali transitori di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/119/UE della Commissione, del 10 febbraio 2012, che stabilisce le regole relative alle linee guida concernenti la raccolta di dati e l'elaborazione di documenti di riferimento sulle BAT e l'assicurazione della loro qualità di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/134/UE della Commissione, del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione del vetro ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/135/UE della Commissione, del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/249/UE della Commissione, del 7 maggio 2012, recante norme concernenti i piani nazionali transitori di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/795/UE della Commissione, del 12 dicembre 2012, che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere ai fini delle relazioni sull'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/84/UE della Commissione, dell'11 febbraio 2013, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'industria conciaria ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali ⁽⁸⁾.
- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/163/UE della Commissione, del 26 marzo 2013, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il cemento, la calce e l'ossido di magnesio, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali ⁽⁹⁾.

⁽¹⁾ GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 52 del 24.2.2012, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 63 del 2.3.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 70 dell'8.3.2012, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 70 dell'8.3.2012, pag. 63.

⁽⁶⁾ GU L 123 del 9.5.2012, pag. 44.

⁽⁷⁾ GU L 349 del 19.12.2012, pag. 57.

⁽⁸⁾ GU L 45 del 16.2.2013, pag. 13.

⁽⁹⁾ GU L 100 del 9.4.2013, pag. 1.

